

Le clausole che limitano il trasferimento di partecipazioni nelle s.r.l.

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

L'ormai più che **ventennale riforma del diritto societario** ha comportato notevoli mutamenti nella disciplina delle **società di capitali**. In merito alle Srl, uno degli aspetti interessanti ed innovativi (rispetto alla previgente disciplina), e che meritano una particolare attenzione anche per le relative conseguenze, riguarda la **definitiva legittimazione**, in materia di trasferibilità delle partecipazioni, delle **clausole che limitano il trasferimento delle stesse**, e che possono essere distinte come segue:

- **intrasferibilità assoluta;**
- **gradimento**, con distinzione tra mero gradimento e gradimento motivato;
- **prelazione.**

In questo contributo ci si sofferma sulla **prime delle tre limitazioni**, ossia sulla possibilità di prevedere addirittura una **limitazione assoluta alla trasferibilità delle partecipazioni** da parte dei soci della Srl.

L'[articolo 2469, comma 1, cod. civ.](#), stabilisce, quale principio generale, che le quote di partecipazione **sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa**, fatta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda dei **limiti al trasferimento**. Evidenziando che il documento in cui prevedere eventualmente delle limitazioni non è l'atto costitutivo, il successivo comma 2, del medesimo [articolo 2469, cod. civ.](#), prevede la possibilità di **inserire una clausola che impedisca in ogni caso il trasferimento delle partecipazioni**. Risulta del tutto evidente che una clausola così "drastica", se da un lato permette di **mantenere solida la base sociale**, dall'altro impone un vincolo eccessivamente forte in capo al singolo socio, il quale si vede limitare **la propria libertà nel disporre della partecipazione**. E appena il caso di precisare che, prima dell'avvento della riforma del diritto societario, una **clausola di intrasferibilità assoluta non era ammessa**, in quanto **la norma non lo consentiva**.

Sebbene l'inserimento di una limitazione così importante deve essere valutata con estrema attenzione, potrebbe **essere utile inserire una clausola di questo tipo** in quelle società in cui la **componente personale dei soci assume un rilievo decisivo** per la buona riuscita dell'iniziativa imprenditoriale. Si pensi, ad esempio, ad una società che intende svolgere **un'attività di ricerca e sviluppo per l'ottenimento di un particolare brevetto** o marchio, per la cui riuscita è

necessario avvalersi della **professionalità specifica dei componenti della società**, senza i quali l'obiettivo sarebbe senz'altro impossibile o molto **più difficile da raggiungere**.

Per ovviare al vincolo che incombe in capo ai soci, lo stesso comma 2, dell'[articolo 2469, cod. civ.](#), nel legittimare la **clausola di intrasferibilità assoluta** delle quote, inserisce una **via di fuga per il socio**, il quale può esercitare, ai sensi dell'[articolo 2473, cod. civ.](#), il **diritto di recesso *ad nutum*** per il semplice fatto che nello statuto sia stata inserita la **predetta clausola limitativa**. In altre parole, la mera presenza della clausola consente al socio di **esercitare il diritto di recesso**, con conseguente **liquidazione della quota sociale**, secondo le regole previste dallo stesso [articolo 2473 cod. civ.](#) (al valore di mercato), con conseguenze patrimoniali negative in capo alla società che si troverebbe costretta a **ridurre la propria consistenza patrimoniale** per liquidare la quota al socio recedente. L'unica "attenuazione" alla facoltà di recesso del socio è prevista nello stesso comma 2, dell'[articolo 2469, cod. civ.](#), secondo cui nello statuto **può essere inserito un termine, non superiore a due anni** a partire dalla costituzione della società o dall'acquisto della partecipazione, prima del quale il **socio non può esercitare il diritto di recesso**. Pertanto, pur tenendo conto della limitazione temporale iniziale, l'inserimento di una clausola di intrasferibilità assoluta delle partecipazioni potrebbe indurre il socio ad **attendere il momento più propizio per esercitare il diritto di recesso**, ottenendo in tal modo la liquidazione della sua quota ad un **valore più alto possibile**.